



## RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE DI MINAMATA SUL MERCURIO, CON ALLEGATI, FATTA A KUMAMOTO IL 10 OTTOBRE 2013

# Art. 20

### Piani di attuazione

1. Ciascuna Parte puo', a seguito di una valutazione iniziale, sviluppare e realizzare un piano di attuazione, tenendo conto delle circostanze nazionali, per adempiere gli obblighi derivanti dalla presente Convenzione. I piani in questione dovrebbero essere trasmessi al Segretariato rapidamente dopo la loro messa a punto. 2. Ciascuna Parte puo' rivedere e aggiornare il proprio piano di attuazione, tenendo conto delle circostanze nazionali e facendo riferimento agli orientamenti impartiti dalla Conferenza delle Parti e ad altri orientamenti pertinenti. 3. Le Parti, quando svolgono le attivita' di cui ai paragrafi 1 e 2, dovrebbero consultare, a livello nazionale, i soggetti portatori di interesse al fine di facilitare lo sviluppo, l'attuazione, la revisione e l'aggiornamento dei propri piani di attuazione. 4. Le Parti possono anche coordinarsi in relazione ai piani regionali per facilitare l'attuazione della presente Convenzione.

Versione in vigore dal 27 ottobre 2020 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

### RIFERIMENTI NORMATIVI

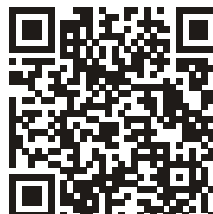
|               |                                                                                                                      |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Atto          | Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Minamata sul mercurio, con Allegati, fatta a Kumamoto il 10 ottobre 2013 |
| Estremi       | Legge 8 ottobre 2020, n. 134                                                                                         |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 27 ottobre 2020                                                                               |

#### Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-134-2020/art-20>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it